



## Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera - mancato pagamento di emolumenti – status soggettivo – non rileva

## Descrizione

In tema di mancato pagamento di somme accertate, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure non sia avvenuto tout court, integrandosi l'infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione, visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall'ordinamento (*ex plurimis*: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – in casi come quello in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l'obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell'obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022). Al contempo, «al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine (...), non rileva lo status soggettivo - quale l'assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l'osservanza di un facere in un tempo determinato (...), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.» (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024). Se ne ricava che il precetto contenuto nel C.U. n. 144/2024 precisando che il termine di pagamento fissato è perentorio, elide la possibilità di valutare il ricorrere di eventuali ragioni per cui il pagamento non venga effettuato nel termine. Nello specifico, il Comunicato Ufficiale in parola non contiene margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto alla misura minima applicata alla Società quantificata in un punto. Infatti, il secondo capoverso del paragrafo "*Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall'area professionistica*", alla pag. 6, dispone con precisione che «L'inosservanza del detto termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti (...) costituisce illecito disciplinare (...) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025», ricorrendo responsabilità sia propria (art. 33, comma 8, CGS), in quanto il C.U. n. 144/2024 ha posto l'obbligo in capo alle Società (*Le Società....dovranno...*), che diretta (art. 6, comma 1, CGS), per gli atti posti in essere in sua rappresentanza.

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 73/CFA/2024-2025/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Trentini

## Riferimenti normativi

art. 33, comma 8, CGS; C.U. n. 144/2024

## Provvedimenti

